

LA RIVISTA DEI DIRETTORI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI

Anno 19 - n. 2
Aprile 2022
Trimestrale
Copia omaggio

ANDAF

magazine



**I BILANCI
DELLE SOCIETÀ
DI CALCIO**

**IL VALORE ECONOMICO
DELL'INFORMAZIONE**

**ENERGIA:
UNA QUESTIONE
DI INDIPENDENZA**

© Romolo Tavani

ISSN 2281 - 468X

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale - 70% Roma AUT.C/RM/26/2004



AGGIORNAMENTO

LEGISLAZIONE

Decreto “Milleproroghe” (Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15)

Il c.d. Decreto “Milleproroghe”, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022. Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:

- **art. 2-ter (Dilazione dei ruoli):** i contribuenti decaduti dal beneficio della rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo potranno essere riammessi a un nuovo piano di dilazione, senza necessità di saldare preventivamente le rate scadute, come invece ordinariamente richiesto;
- **art. 3, comma 1-ter,** che ha esteso alle perdite dell'esercizio 2021 la disapplicazione degli obblighi previsti dal codice civile di ricostituzione del capitale in caso di perdite (cfr. gli artt. 2446 e 2447 c.c. e, per rinvio, le analoghe norme previste in materia per le società a responsabilità limitata), già contenuta nel c.d. Decreto Liquidità per le perdite emerse nell'esercizio 2020;
- **art. 3, comma 5-bis (Certificazioni Uniche relative agli anni 2015, 2016 e 2017 – Tardiva o errata trasmissione all'Agenzia delle Entrate):** è prevista una sanatoria in relazione alle pregresse violazioni.

Inoltre, il regime derogatorio previsto dall'art. 60, comma 7-bis ss., del D.L. n. 104/2020, che consente di sospendere gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, è stato prorogato al bilancio 2021. Ne consegue, quindi, che anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2021 è possibile non effettuare fino al 100% dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 13 - Contrasto alle frodi

Il D. L. 25 febbraio 2022, n. 13, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2022 – ha previsto importanti novità per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche.

In particolare, sono stati modificati gli artt. 121 e 122 del D.L. 19 maggio 2020, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, i quali nella nuova formulazione ammettono la possibilità di operare due ulteriori cessioni del credito spettante o del contributo ricevuto (con riferimento, ad esempio, alle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti) solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

È prevista una analoga disposizione in relazione alla cessione:
- dei crediti di imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da Covid-19 (ad esempio,

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

con riferimento alla cessione del credito di imposta per botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda e per l'adeguamento degli ambienti di lavoro);

- del credito di imposta previsto per le imprese turistiche e per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator (cfr. art. 4, comma 2, del D.L. 6 novembre 2021, n. 152 – relativo all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)).

L'art. 5 (in materia di interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili) prevede che, a decorrere dal 1° febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è applicato un meccanismo di compensazione “a due vie” sul prezzo dell'energia, con riferimento all'energia elettrica immessa in rete da impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato, e da impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non accedono a meccanismi di incentivazione, entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

PRASSI

Istanze di Interpello – Risposta n. 86 del 18/02/2022 – Risparmio di imposta indebito. Cessione di partecipazione a debito e successiva scissione di ramo d'azienda da parte del cessionario al cedente. Aggiornamento articolo 86, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

La Risposta alla Istanza di Interpello n. 86 del 18 febbraio 2022 ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle operazioni straordinarie e all'abuso del diritto, con particolare riferimento a due società operative (i.e. Alfa e Beta, quest'ultima partecipata dalla prima ma controllata da Gamma) interessate da una serie complessa di operazioni straordinarie, riguardanti anche altre entità dei rispettivi gruppi di appartenenza, finalizzate a portare Beta nel gruppo di Alfa mantenendone inalterato l'assetto di governo societario.

In estrema sintesi, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto “superflue” le operazioni (tra cui una scissione parziale, non proporzionale e asimmetrica, e una fusione per incorporazione) poste in essere da tali società – in quanto non coerenti con le normali logiche di mercato – il cui unico fine sembrerebbe quello di far rientrare un'operazione realizzativa (i.e. la permuta, disciplinata dall'art. 86, comma 2 del TUIR) in una fattispecie fiscalmente neutrale con il conseguente ottenimento di risparmio di imposta indebito, in mancanza di ragioni extrafiscali non marginali che possano giustificare l'operazione.

GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, Sezione V, Ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 6089

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza del 24 febbraio 2022, n. 6089, ha precisato che qualora i singoli soci di una società di persone abbiano chiesto di avvalersi della definizione agevolata (prevista dall'art. 6 del D.L. n. 119/2018),

APPROFONDIMENTO FISCALE

Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (Decreto Energia)

Il D. L. 1° marzo 2022, n. 17 (di seguito Decreto), rubricato “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” – c.d. Decreto Energia – è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2022.

Il Decreto, le cui disposizioni sono in vigore dal 2 marzo 2022, prevede alcune novità al fine di ridurre gli effetti derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas.

Azzerramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 (art. 1)

ARERA provvederà ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2)

Le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022 sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese energivore (art. 4)

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica hanno subito un incremento per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo del 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022. Analogo credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica sopra citata prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel secondo trimestre 2022.

Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5)

Alle imprese a forte consumo di gas naturale (come definite dal comma 2 dell’art. 5) è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare del 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre 2022 abbia subito un in-

cremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Interventi in favore del settore dell’autotrasporto (art. 6)

Alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, è riconosciuto per il 2022 un contributo sotto forma di credito di imposta del 15% del costo di acquisto, al netto dell’IVA, del componente Ad-Blue necessario per la trazione di tali mezzi. È riconosciuto, altresì, per il 2022 un credito di imposta del 20% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi.

Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia (art. 8)

Fino al 30 giugno 2022, le garanzie SACE (di cui all’art. 1 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020 n. 40) sono concesse a sostegno di comprovate esigenze di liquidità delle imprese conseguenti ai maggiori costi derivanti dagli aumenti dei prezzi dell’energia.

Contributo sotto forma di credito di imposta per l’efficienza energetica nelle regioni del Sud (art. 14)

Alle imprese che effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, finalizzati a ottenere una migliore efficienza energetica e a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, fino al 30 novembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura massima consentita dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. I costi ammissibili all’agevolazione corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell’ambito delle strutture produttive.

Per completezza, si osserva che:

- **l’art. 29** ha riaperto i termini per rideterminare i valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati; a tal fine, dovrà essere corrisposta una imposta sostitutiva del 14%;
- **l’art. 42**, relativo alla deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, e per le imprese di assicurazione, ha previsto che la deduzione della quota del 12% dell’ammontare dei componenti negativi prevista ai fini IRES e IRAP (di cui rispettivamente ai commi 4 e 9 dell’art. 16 del D.L. 27 giugno 2015, n. 83), per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita in quote costanti al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.

l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e quello consequenziale emesso nei confronti dei soci, mantengono la propria autonomia. Inoltre, la definizione agevolata ottenuta dalla società di persone o dai singoli soci non estende automaticamente i suoi effetti nei confronti, rispettivamente, dei singoli soci e della società, riguardo ai quali l’Ufficio conserva il potere di procedere all’accertamento.

Corte di Cassazione, Sezione V, Ordinanza del 23 febbraio 2022, n. 6031

Con l’Ordinanza del 23 febbraio 2022, n. 6031, la Corte di

Cassazione ha precisato che l’Amministrazione Finanziaria, nell’attività di contrasto e accertamento dell’evasione fiscale, può avvalersi in linea di principio di qualsiasi elemento di valore indiziario – anche unico – ancorché acquisito illegittimamente secondo l’ordinamento processuale penale, con esclusione di quelli la cui inutilizzabilità discenda da una specifica disposizione della legge tributaria, ovvero dal fatto di essere acquisiti in violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale.